



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 22

Riunione del 9 febbraio 2011

21.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ALFONSO ORABONA, n.q. di Presidente p.t. della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l.;
- SIRIO PALLAVOLO PERUGIA S.r.l. n.p. del Presidente p.t.;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 18 Gennaio 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

ALFONSO ORABONA *in qualità di Presidente pro tempore della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. per aver, in violazione dell'art. 17 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del regolamento Affiliazione e Tesseramento (R.A.T.) FIPAV, effettuato in data 14 settembre 2009 il trasferimento on line delle atlete Giulia MARZOCCHI e Costanza CAPORALI senza che le stesse avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo;*

SIRIO PALLAVOLO PERUGIA S.R.L., *in persona del suo Presidente pro-tempore, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 2 del R.A.T. FIPAV, effettuato in data 14 settembre 2009 il trasferimento on line delle atlete Giulia MARZOCCHI e Costanza CAPORALI senza che le stesse avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva, a seguito di rinvio per consentire l'eventuale difesa degli incolpati, la loro convocazione per l'udienza del 9 Febbraio 2011 alla quale presenziava il



Sig. Alfonso Orabona, in proprio e nella qualità, assistito dall'Avv. Andrea Galli

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur. e le conclusioni dell'Avv. Andrea Galli

OSSERVA

Con memoria difensiva del 5 Febbraio 2011 gli incolpati hanno richiesto in via preliminare la verifica del rispetto dei termini perentori ex art. 21, comma 7. Reg. Giur. di chiusura della fase istruttoria e dell'instaurazione del giudizio innanzi a questa Commissione, nonché la sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello instaurato innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti.

Nel merito hanno rilevato l'insussistenza delle violazioni loro ascritte, avendo smarrito (per motivi indipendenti dalla loro volontà) i moduli originali sottoscritti dalle atlete MARZOCCHI e CAPORALI, e per esse dai loro genitori e che, comunque, tale mancanza sarebbe superata dall'aver, le atlete medesime, svolto attività sportiva presso la Soc. Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. ininterrottamente e per l'intera stagione sportiva 2009/2010.

Le questioni preliminari devono essere disattese per i seguenti motivi.

- 1) Sul mancato rispetto dei termini regolamentari per la chiusura della fase istruttoria, risulta agli atti che in data 14 Dicembre 2010, prima della scadenza dei termini, la Procura Federale ha disposto la proroga degli stessi ai sensi dell'art. 18 Reg. Giur. *"ritenuta l'opportunità di procedere a più approfonditi accertamenti per il completamento dell'attività istruttoria"*.

Tale proroga, a mente del regolamento giurisdizionale, non è un atto recettizio e rientra nella piena discrezionalità dell'organo inquirente.

- 2) Sulla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello instaurato innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, risulta che quest'ultima ha deciso con provvedimento affisso all'albo in data 3 Dicembre 2010 comunicato in pari data con telegramma alla Sirio Pallavolo Perugia.

Ad ogni buon conto l'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è demandato a questa Commissione in via esclusiva.



Nel merito le argomentazioni della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. e del Sig. Orabona Alfonso sono completamente destituite di fondamento e giustificano l'infliggersi della richiesta sanzione disciplinare.

L'assunto difensivo secondo il quale i moduli di tesseramento sarebbero andati smarriti è privo, infatti, di alcun riscontro probatorio.

Non bisogna poi dimenticare che il presente procedimento ha preso le mosse proprio dalla denuncia di due atlete che hanno dichiarato di non aver mai sottoscritto tali moduli.

Considerato che le norme affiliazione e tesseramento F.I.P.A.V. prevedono in capo ai presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il tesseramento on line l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti apposte sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica, risultano pienamente provati i fatti contestati agli odierni incolpati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **ALFONSO ORABONA**, nella qualità di Presidente pro-tempore della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l., sospensione da ogni attività federale per mesi TRE.
- **SIRIO PALLAVOLO PERUGIA S.R.L.**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €500,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 24 febbraio 2011